



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

19

II SEZIONE LAVORO

composta dai Consiglieri:

dott.ssaDonatella	CASABLANCA	Presidente
dott.ssaOlga	PIRONE	Consigliere rel.
dott.ssaMaria Vittoria	VALENTE	Consigliere

All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1402/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 13.2.2024, vertente

tra SIVIERI srl (avv.G.Fontanella)

appellante

e, INPS (avv. M.C.Attanasio)

appellato

Oggetto: appello avverso l'ordinanza di estinzione del Tribunale di Roma resa a definizione del giudizio RG 35120/201 all'udienza del 26.3.2021

IN FATTO E IN DIRITTO

-1-

Con ricorso depositato il 10.5.2021 la Sivieri srl ha impugnato l'ordinanza emessa dal tribunale di Roma a definizione del giudizio n.3510/2019, che dichiarava estinto per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Agenzia delle entrate-riscossione, disposto con ordinanza in udienza del 13.11.2020.

A sostegno dell'appello la parte contestava l'erroneità della sentenza che aveva ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario nei confronti dell'agenzia delle entrate che invece era insussistente. Insisteva inoltre nel merito e in particolare nell'eccezione di prescrizione sollevata avverso la pretesa creditoria dell'INPS, oggetto del giudizio.

Parte convenuta si costituiva con memoria depositata telematicamente il 14.10.2022 con cui insisteva nelle proprie conclusioni e facendo proprie le argomentazioni del giudice di *primae curae*, chiedeva il rigetto del ricorso.

Matura per la decisione allo stato degli atti all'udienza del 13.2.2024 la causa veniva decisa.

-2-

Il Tribunale di Roma con la gravata decisione ha dichiarato l'estinzione del giudizio in quanto non era stato ottemperato al precedente ordine di integrazione del contraddittorio deciso dallo stesso giudice, che aveva valutato la sussistenza di litisconsorzio necessario tra i due soggetti, INPS e Agenzia delle entrate,



atteso che era stata impugnata l'intimazione di pagamento emessa dall'agenzia e riferita ad alcuni avvisi di addebito dell'INPS. L'estinzione del giudizio era seguita alla mancata ottemperanza dell'ordine del giudice nel termine perentorio indicato con l'ordinanza.

Con l'unico motivo di censura parte appellante ritiene errata la decisione non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'agenzia delle entrate trattandosi di opposizione a ruolo esattoriale e avente a oggetto l'accertamento del credito dell'INPS.

L'assunto è infondato.

Si verte nell'ipotesi di cui agli artt.107 cpc; 270 cpc e 307, III comma cpc in ipotesi di mancata ottemperanza all'ordine del giudice.

L'art.107 cpc stabilisce infatti che il giudice, "quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo al quale la causa comune, ne ordina l'intervento"; l'art.272 cpc al II comma prevede che in caso di chiamata di un terzo per ordine del giudice "se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo; l'art.307 III comma cpc in ordine alle conseguenze prevede che "oltre che nei casi previsti dai commi precedenti e salvo diverse disposizioni di legge..il processo si estingue altresì qualora le parti, alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge..o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo..".

Orbene, non vi è dubbio che in tal caso il giudice era autorizzato a fissare un termine perentorio per l'adempimento, avendo ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio. Ciò a prescindere dalla circostanza della sussistenza di un litisconsorzio necessario, essendo comunque ravvisabile una causa comune nel giudizio di opposizione all'avviso di intimazione-avviso di addebito, tra l'INPS e l'agenzia delle entrate.

Ne consegue il rigetto dell'appello.

Le spese di lite possono essere compensate stante la sussistenza delle ragioni gravi ed eccezionali, costituite nella specie dalla circostanza della non chiara individuazione del reale contraddittorio nel giudizio di opposizione di cui è causa.

Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche, da ultimo, Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).



P.Q.M.

-La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'appello
- compensa le spese
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto nel caso nel caso di impugnazione totalmente respinta.

Roma, 13.2.2024

Il consigliere Estensore

Olga Pirone

Il Presidente

Donatella Casablanca

